



Università di Genova

AREA PERSONALE

D.R. n. 5689 del 27.11.2023

IL RETTORE

- Vista la Legge 09.05.1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il *Regolamento generale di Ateneo*;
- Considerata la delibera del senato accademico in data 24.10.2023 con cui è stata approvata l'adozione del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'articolo 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track - RTT)*, a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione il 27.09.2023;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'articolo 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track - RTT)*, nel testo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione trasparente*, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'albo informatico dell'Ateneo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area Personale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
Firmato digitalmente

Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'articolo 14 della Legge n. 79/2022 (c.d. ricercatori in tenure track - RTT)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

TITOLO II - RECLUTAMENTO

Articolo 4 - Risorse finanziarie

Articolo 5 – Programmazione e attivazione delle procedure

Articolo 6 - Bando di selezione e forme di pubblicità

Articolo 7 - Domande di partecipazione

Articolo 8 - Commissione giudicatrice

Articolo 9 - Ricusazioni

Articolo 10 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

Articolo 11 - Termine per la conclusione dei lavori

Articolo 12 - Valutazione preliminare dei candidati

Articolo 13 - Valutazione dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni

Articolo 14 - Proposta e delibera di chiamata. Stipulazione del contratto

Articolo 15 – Contenuto del contratto

TITOLO III - DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Articolo 16 – Disposizioni inerenti il rapporto di lavoro

Articolo 17 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale

Articolo 18 – Disposizioni in materia di genitorialità

Articolo 19 - Incompatibilità

Articolo 20 – Procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5-bis della Legge n. 240/2010

Articolo 21 - Proprietà intellettuale

Articolo 22 - Cessazione del rapporto di lavoro

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Disposizioni applicative

Articolo 24 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università di Genova può instaurare, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del personale, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Ateneo, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Genova.

2. Disciplina altresì i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato conclusi con i soggetti di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30.12.2010, n. 240 nel testo in vigore a decorrere dal 30/6/2022 e s.m.i., al quale debbono essere intesi tutti i rinvii compresi nel presente regolamento.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure di cui all'articolo 2 i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato, sia come professori universitari di prima o di seconda fascia sia come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

TITOLO II - RECLUTAMENTO

Articolo 4 - Risorse finanziarie

1. Le procedure di cui all'articolo 2, comma 1, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale indicata all'articolo 18, comma 2, della citata Legge n. 240/2010.

2. Le procedure di cui all'articolo 2, comma 1, sono attivate nel rispetto dei seguenti vincoli:

a) utilizzare le risorse relative ad almeno un terzo dell'importo complessivamente destinato a tal fine in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università di Genova. L'applicazione di tale disposizione può determinare una corrispondente limitazione nella definizione dei requisiti di partecipazione;

b) utilizzare le risorse relative ad almeno un quarto dell'importo complessivamente destinato a tal fine ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 13/2023.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni e accordi di importo e durata non inferiore al corrispondente costo almeno quindicennale.

4. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato sulla base di convenzioni con soggetti esterni devono sussistere al momento dell'approvazione della proposta di attivazione da parte del dipartimento e devono essere adeguatamente garantite da parte delle

strutture richiedenti anche mediante produzione di congrua garanzia fideiussoria resa dal finanziatore esterno. Qualora le risorse finanziarie di cui sopra non siano disponibili e garantite all'atto della programmazione, il consiglio di dipartimento ne dà contestualmente atto impegnandosi a produrre le richieste garanzie con la delibera che propone l'attivazione della procedura.

5. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Articolo 5 – Programmazione e attivazione delle procedure

1. Le proposte di attivazione delle procedure di cui all'articolo 2 sono presentate in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Le proposte di attivazione seguono la programmazione annuale dei dipartimenti, preventivamente approvata dagli organi di governo e sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione di professori e ricercatori. Eccezionalmente, solo in conseguenza di circostanze sopravvenute dopo l'approvazione della programmazione dipartimentale, la richiesta di attivazione può avvenire con integrazione della programmazione soggetta all'approvazione degli organi di governo. Nel caso di integrazione per procedure soggette a finanziamento esterno la richiesta contiene le garanzie previste dall'art.4 comma 4.

3. Le proposte devono contenere:

a) l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'individuazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di inquadramento del vincitore;

c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a dodici, inclusa eventualmente la tesi di dottorato;

d) l'eventuale indicazione di una lingua straniera di cui sia richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

e) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;

f) le modalità della copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione, con indicazione se a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4;

g) per una completa informazione ai candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa da parte della commissione, specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, nonché sul tipo di impegno didattico e scientifico e sull'attività clinico-assistenziale, ove prevista. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziali in regime di convenzione, il dipartimento indica la struttura sanitaria presso cui l'attività specialistica dovrà essere espletata.

4. Qualora la proposta indichi un settore scientifico-disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, il dipartimento proponente, al momento della programmazione, acquisisce il parere preventivo non vincolante degli altri dipartimenti ai quali il settore scientifico-disciplinare è attribuito. Questi ultimi deliberano trasmettendo l'estratto del verbale opportunamente sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere. In caso di parere non favorevole, la decisione è rimessa agli organi di governo.

Articolo 6 - Bando di selezione e forme di pubblicità

1. La proposta di cui all'articolo 5 è sottoposta all'approvazione degli organi di governo con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.

2. Il bando di selezione è emanato con decreto rettorale, entro il termine massimo di trenta giorni, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

3. Il bando riporta:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

b) le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri nonché sul trattamento economico e previdenziale spettante a ogni vincitore;

c) i requisiti di ammissione indicati all'articolo 3;

d) la previsione di esclusione dalla procedura di selezione in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3;

e) la previsione legislativa di esclusione dalle procedure di selezione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore e ricercatore, ancorché cessati dal servizio nonché dei soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 della L. n. 240/2010;

f) la previsione di esclusione dalla procedura di selezione dei parenti o degli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che ha proposto la procedura stessa, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

g) le modalità di presentazione telematica della domanda e dei relativi allegati.

4. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione Europea.

Articolo 7 - Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono indirizzate al rettore, esclusivamente in via telematica, con le modalità riportate nel bando e sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche, dal *curriculum*, nonché da ogni documento che ciascun partecipante ritenga utile ai fini della procedura.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura avviene entro la data di sottoscrizione del contratto.

4. L'accertamento di cui al comma precedente è di competenza del responsabile del procedimento. Eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono disposti dal rettore con decreto motivato, trasmesso agli interessati.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente secondo quanto previsto ai commi seguenti e nominata, o all'occorrenza integrata, con decreto rettorale pubblicato sul sito di Ateneo, entro 30 giorni dalla data di designazione da parte del consiglio di dipartimento.

2. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita ovvero, in caso di impossibilità o grave difficoltà motivate, nel gruppo scientifico disciplinare e, successivamente, nel corrispondente macro-settore. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come

commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca, italiane o straniere, a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della richiesta fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito di ricerca riconducibile al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Tutti i requisiti, unitamente all'adeguata conoscenza della lingua italiana, in mancanza del possesso della cittadinanza italiana, devono essere autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

4. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. La composizione del consiglio di dipartimento per le procedure di designazione della commissione segue quanto previsto dall'articolo 5, comma 2. La designazione da parte del consiglio di dipartimento deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande; è escluso dal computo il mese di agosto.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 2, uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui nell'Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo o anche di altro Ateneo appartenente a tale gruppo scientifico disciplinare.

7. I componenti non direttamente designati sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nomi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.

8. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nomi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.

9. Almeno i due terzi dei componenti della rosa devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro. Gli altri componenti devono appartenere a istituzioni diverse tra loro.

10. La rosa di nomi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento e deliberata dal consiglio medesimo, sentiti i docenti del dipartimento stesso afferenti al gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida approvate dal senato accademico, nel corso di una riunione del consiglio di dipartimento, garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego di strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.

11. Eventuali dichiarazioni di astensione o motivate rinunce alla nomina prima dell'inizio dei lavori, nonché accettazioni dell'istanza di riconsiderazione di cui all'articolo 9 comportano la sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 7 e comunque in applicazione del comma 14.

12. Le dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti dopo l'inizio dei lavori devono essere adeguatamente motivate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento rettorale di accettazione. In tal caso, si procede alla sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 7. La commissione prosegue quindi i lavori con il commissario subentrante, il quale prende conoscenza dei necessari atti concorsuali. Conseguentemente il termine per la conclusione dei lavori di cui all'articolo 11 comma 1 si intende prorogato di un mese.

13. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due nomine per anno solare. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

14. In caso di esaurimento della rosa o di riduzione del numero di componenti al di sotto del doppio dei componenti da sorteggiare, il dipartimento la reintegra con il procedimento di cui al comma 7, assumendo alla base del computo il citato numero di componenti da sorteggiare.

Articolo 9 - Ricusazioni

1. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, devono essere indirizzate a mezzo posta certificata al rettore nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello di pubblicazione del decreto di nomina di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Dell'istanza di ricusazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo.

3. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 10 - Lavori della commissione e modalità di svolgimento della selezione

1. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

2. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. In mancanza, presentano dichiarazione di astensione dalla procedura.

3. La commissione elegge al suo interno un presidente.

4. La commissione predetermina i criteri necessari per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto al comma 6, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13. Tali determinazioni sono parte integrante del verbale della prima seduta, trasmesso al responsabile del procedimento che, in mancanza di osservazioni, ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, di norma entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento; a seguito della pubblicazione l'Ateneo fornisce tempestivamente ai commissari accesso alla documentazione digitale presentata dai candidati.

5. Nella prima seduta successiva alla pubblicazione del verbale della prima seduta, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.

6. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

7. Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione procede alla valutazione preliminare dei medesimi con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato ove allegata, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. A seguito della valutazione preliminare la commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, con un giudizio finale motivato di ammissione ovvero di non ammissione

8. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni nel numero massimo di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c), nonché alla prova di conoscenza della lingua straniera ove prevista, ed inoltre la data e l'ora del relativo svolgimento, sono resi noti sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione medesima.

9. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, la commissione può chiedere al rettore la nomina di un esperto linguistico per l'acquisizione di un parere a seguito del colloquio. Il parere viene verbalizzato.

10. Il procedimento di valutazione si conclude con un punteggio complessivo assegnato collegialmente a ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni distintamente attribuite alle attività considerate.

11. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi, esponendo inoltre a verbale l'elenco degli altri candidati in ordine di punteggio.

12. Successivamente il presidente della commissione o un componente da lui delegato trasmette in via telematica gli atti concorsuali all'ufficio competente. Il rettore, entro i successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio decreto, conseguentemente nominando il vincitore. Il decreto è pubblicato all'albo web e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri anomalie o irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la relativa necessaria revisione e la nuova trasmissione all'ufficio competente. Se permangono anomalie o irregolarità, o in caso di mancato rispetto del termine, il rettore annulla gli atti e dispone la rinnovazione totale della procedura a partire dalla nomina della commissione.

Articolo 11 – Termine per la conclusione dei lavori

1. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina da parte del rettore, ovvero entro quattro mesi dalla data del decreto che ne reintegra la composizione a seguito di rinuncia, dichiarazione di astensione ovvero accettazione della dichiarazione di riconsunzione.

2. Su richiesta debitamente motivata da presentare almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può disporre l'accoglimento, per non più di due mesi, con decreto emanato entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine ordinario o quello prorogato, il rettore, con proprio decreto, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per costituire una nuova.

Articolo 12 - Valutazione preliminare dei candidati

1. La commissione, successivamente all'insediamento, preso atto del numero di candidati comunicato dall'ufficio, predetermina i criteri da utilizzare per la relativa valutazione analitica.

2. Per quanto concerne i titoli e il *curriculum*, la motivata valutazione della commissione viene espressa mediante l'approvazione di giudizi, che, tenuto conto dello specifico settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare, facciano distinto riferimento ai seguenti elementi debitamente documentati:

a) dottorato di ricerca o equipollente, e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario (o post-universitario) in Italia o all'estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

- h) relazioni tenute a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata ove possibile considerando la rilevanza che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca correlativamente svolta dal singolo candidato.

3. Per quanto concerne la produzione scientifica, la motivata valutazione della commissione è effettuata esclusivamente con riguardo a pubblicazioni o testi al tal fine accettati secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o quella redatta per l'attribuzione di titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

A tal fine si applicano i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

4 La commissione deve altresì esprimere un giudizio sulla consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del candidato, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

5. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione, nel valutare le pubblicazioni, oltre al giudizio espresso in base agli indicatori di tipo qualitativo esposti alle lettere precedenti, tiene in considerazione anche indicatori bibliometrici di valutazione individuale e di uso riconosciuto in ambito internazionale nel settore.

Articolo 13 – Valutazione dei candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni

- 1.** Sulla base delle risultanze della discussione pubblica alla quale i candidati sono ammessi a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 10, la commissione provvede a valutare con attribuzione analitica di punteggi, i titoli e le pubblicazioni presentate, limitatamente a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c).
- 2.** A tal fine, la commissione ha a disposizione 100 punti e determina le quote relative ai seguenti elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi di seguito esposti:

- a) per i titoli e il *curriculum*: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;
- b) per la produzione scientifica: un massimo di punti compreso tra 40 e 60. La commissione, a ciò destinando in sede di definizione dei criteri una quota compresa tra un quinto e un quarto del punteggio totale assegnato alla produzione scientifica del candidato, deve altresì valutare la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Sono esclusi esami scritti e orali.

Articolo 14 – Proposta e delibera di chiamata. Stipulazione del contratto

1. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti presenti e sarà sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione. Successivamente alla data di approvazione della delibera di chiamata da parte del consiglio di amministrazione, il candidato è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro.

2. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi il dipartimento interessato non potrà proporre nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

3. In caso di non accettazione da parte del vincitore entro il termine indicato nella comunicazione di convocazione per sottoscrivere il contratto ovvero di mancata presa di servizio entro il termine indicato nel contratto stesso, ove gli atti concorsuali contengano l'indicazione di altri candidati in ordine di punteggio, il rettore trasmette tali atti al dipartimento proponente con l'invito a valutare se sussistano particolari motivazioni per proporre la chiamata del primo candidato utilmente collocato in graduatoria. L'eventuale deliberazione del dipartimento di accoglimento dell'invito viene presentata dal rettore al consiglio di amministrazione in applicazione del comma 1.

Articolo 15 – Contenuto del contratto

1. Il contratto di cui all'articolo 14 deve contenere:

a) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;

b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;

c) l'indicazione delle attività da svolgere in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lett. g);

d) l'indicazione della retribuzione nonché del corrispondente trattamento fiscale e previdenziale;

e) l'indicazione del periodo di prova, della durata di tre mesi.

TITOLO III - DIRITTI, DOVERI, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Articolo 16 – Disposizioni inerenti il rapporto di lavoro

1. Il vincitore afferisce al dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

2. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

3. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

4. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I ricercatori a tempo determinato possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del dipartimento di appartenenza che ne dovrà garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.

5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e l'eventuale valutazione negativa dello stesso compete al dipartimento di appartenenza, che deve trasmettere la relativa deliberazione in tempo utile per l'esercizio del diritto di recesso con decreto rettorale da emanare entro il termine di cui sopra. Se entro lo stesso termine nessuna delle parti esercita il diritto di recesso, il periodo di prova si intende superato.
7. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.
8. I doveri didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono indicati nel regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione.
9. L'autocertificazione delle attività svolte di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni e dei verbali d'esame.
10. In mancanza di una regolamentazione riferibile alla contrattazione collettiva, in materia disciplinare si stabilisce l'applicabilità dell'articolo 10 della Legge n. 240/2010.
11. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
12. Qualora il ricercatore a tempo determinato assegnato alla scuola di scienze mediche e farmaceutiche debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata, occorrendo, nel rispetto degli accordi tra l'ente convenzionato e l'Università.
13. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento non precostituisce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 17 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato secondo il regime di impegno. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e in coerenza con la programmazione finanziaria triennale, il consiglio di amministrazione può elevarlo di un'ulteriore quota non superiore al 10 per cento del citato trattamento iniziale.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Il contratto è assoggettato alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Articolo 18 – Disposizioni in materia di genitorialità

1. Salvo quanto previsto al terzo comma, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del

citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.

3. Per i titolari dei contratti di cui al presente regolamento, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto stesso. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, essi possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga del medesimo per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Articolo 19 – Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente regolamento è incompatibile con:

a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

b) contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, ivi compresi quelli sottesi agli assegni di ricerca;

c) qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano anche le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. In ragione dell'estensione ai ricercatori di cui al presente regolamento della facoltà di scelta tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4, ad essi si applicano le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 6 della Legge n. 240/2010.

4. Ai ricercatori a tempo pieno di cui al presente regolamento è consentito svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento di Ateneo in materia.

5. Le violazioni di disposizioni di legge o di contratto in materia di obblighi del ricercatore, ivi comprese quelle attinenti alle incompatibilità, saranno valutate ai fini della risoluzione del contratto stesso per inadempimento.

Articolo 20 – Procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5-bis della Legge n. 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'articolo 18 della Legge n. 240/2010, con particolare riferimento ai vincoli di cui comma 2, anche in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. L'istanza dell'interessato, redatta secondo le indicazioni di cui al comma 4, e indirizzata al direttore del dipartimento di afferenza, è presentata non oltre 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale entro tale termine ma, comunque, la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, l'istanza può essere presentata oltre il termine stesso ma potrà verificarsi discontinuità fra la scadenza del contratto e la presa di servizio quale professore associato.

3. L'istanza, oltre alle generalità del richiedente, contiene il riferimento all'acquisita abilitazione, il *curriculum vitae et studiorum* contenente l'esposizione delle attività svolte di didattica e di ricerca, nonché l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, allegate in formato digitale. Le corrispondenti attestazioni sono rese in forma di autocertificazione ovvero, occorrendo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

- 4.** Nel caso in cui la procedura di valutazione sia già stata previsionalmente approvata dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione della programmazione annuale del dipartimento, essa è avviata in applicazione del comma 6 e seguenti.
- 5.** Nel caso in cui la procedura di valutazione non sia già stata approvata dal consiglio di amministrazione in quanto non inserita nella programmazione annuale del dipartimento, la sua attuazione è rinviata all'anno successivo dopo l'inserimento nella programmazione annuale medesima e la relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione. Successivamente si procede ai sensi del comma 6 e seguenti.
- 6.** Nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda e all'approvazione della programmazione annuale del dipartimento contenente la relativa posizione da parte del consiglio di amministrazione, il consiglio di dipartimento approva, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la delibera relativa all'avvio della procedura di valutazione, contenente:
 - a) l'indicazione del ricercatore interessato;
 - b) la designazione dei componenti della commissione di valutazione, di cui al comma 8;
 - c) l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare del ricercatore;
 - d) l'eventuale richiesta che sia oggetto di specifica valutazione anche la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca del dipartimento, opportunamente sintetizzate, ai sensi dell'articolo 4, primo periodo, del DM n. 344 del 4 agosto 2011;
 - e) l'eventuale delibera di chiamata a professore associato del ricercatore, subordinatamente al positivo esito della valutazione.
- 7.** La procedura è avviata con decreto rettorale, del quale è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo e comunicata al ricercatore interessato.
- 8.** La commissione di valutazione è composta da tre professori ordinari o associati, dei quali almeno un professore ordinario, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita ovvero, in caso di impossibilità o grave difficoltà, nel gruppo disciplinare e, successivamente, nel corrispondente macro-settore, e in possesso dei requisiti per la fascia di appartenenza di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010. Uno dei componenti deve essere un professore esterno all'Ateneo.
- 9.** La commissione è nominata dal rettore entro 15 giorni dalla ricezione della delibera del dipartimento, con decreto pubblicato sull'albo on line dell'Ateneo.
- 10.** Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione di valutazione, debitamente motivate, vanno indirizzate a mezzo posta certificata al rettore nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti da quello di pubblicazione del decreto di nomina di cui al comma precedente. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni.
- 11.** La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, rappresentati, a norma del presente regolamento e fino all'emanazione del DM di cui all'articolo 25, comma 5 della L. 240/2010, dai criteri stabiliti con il DM n. 344 del 4 agosto 2011. A tal fine, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2 di tale Decreto, la commissione prenderà distintamente in considerazione i fattori di valutazione definiti agli articoli 3, 4 comma 1 e 4 commi 2 e 3. Valuterà inoltre, ove richiesto dal dipartimento, la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca del dipartimento stesso, come sintetizzate ai sensi del comma 4, lett. d). La valutazione dei fattori sopra indicati è successivamente integrata con quella relativa allo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare di riferimento. L'argomento della prova viene sorteggiato dal candidato fra tre proposti in busta chiusa dalla commissione almeno 24 ore prima dello svolgimento. Lo svolgimento della prova didattica, alla presenza della commissione, è pubblico.

In caso di esito positivo della valutazione complessiva formulata dalla commissione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore associato.
- 12.** In caso di valutazione negativa, la proposta di chiamata decade ad ogni effetto e di tale decadenza il

dipartimento prende atto nella prima seduta utile del consiglio.

13. La commissione conclude i lavori entro un mese dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione di cui al comma 10; nel caso di presentazione di tali istanze il termine decorre dalla data del provvedimento rettorale decisorio ove esso disponga il rigetto dell'istanza stessa; in caso di accoglimento, il termine decorre dalla data del decreto rettorale di ricostituzione della commissione. Per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione, il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori. In caso di mancata conclusione dei lavori entro il termine previsto, il rettore scioglie la commissione e, sentito il dipartimento interessato, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

14. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In caso di rilevate irregolarità, il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione che deve sanare le irregolarità entro un termine stabilito dal provvedimento stesso. Se la commissione non provvede, il rettore dispone l'annullamento degli atti della procedura e conseguentemente il rinnovo della commissione.

15. La nomina in ruolo è effettuata con decreto rettorale.

16. Fino al termine stabilito dalla legge, su richiesta del ricercatore è riconosciuto ai fini dell'inquadramento iniziale:

- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di cui all'articolo 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Articolo 21 - Proprietà intellettuale

1. Eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dai ricercatori di cui al presente regolamento nell'espletamento delle loro mansioni sono disciplinati in conformità alla normativa vigente in materia, al corrispondente regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 22 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti o, ricorrendo le condizioni di legge, dalla risoluzione per inadempimento.

2. Entro il termine del periodo di prova, l'esercizio del diritto di recesso è regolato dall'articolo 16, comma 6, ultimo periodo. Trascorso il periodo di prova di cui all'art. 15 comma 1 lettera e) e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore. In caso di recesso volontario, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni. In mancanza di preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione corrispondente alla minor durata del periodo di preavviso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Disposizioni applicative

1. La formazione per sorteggio della commissione di cui all'articolo 8 è effettuata nel rispetto di linee guida deliberate dal senato accademico. In mancanza di diversa successiva deliberazione, si applicano le linee guida allegate al *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato* emanato con D.R. n. 3067 del 08.07.2021.

2. Al fine di agevolare le attività delle commissioni, gli uffici rendono disponibili modelli indicativi per la verbalizzazione dei lavori, pubblicati in apposita pagina web dell'Ateneo.

3. Qualora, in ottemperanza a pronunce giurisdizionali, debbano essere adottati atti successivi alla conclusione di una procedura concorsuale, si provvede con decreto rettorale, fatte salve eventuali competenze del dipartimento interessato e degli organi di governo.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le procedure di cui al presente regolamento, compreso l'inquadramento dei ricercatori, restano riferite ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 36/2022.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

2. Il presente regolamento si applica alle procedure il cui bando sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'albo informatico dell'Ateneo e diverrà applicabile successivamente all'emanazione delle disposizioni relative alle modalità di rendicontazione al Ministero delle corrispondenti assunzioni.